

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Bevilacqua

Il Consigliere designato

F.to Cavallari Enrico

Il Segretario

F.to Lodovisi Augusto

(<sup>1</sup>) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li 28 febbraio 1977

Visto: IL SINDAGO

Il Segretario

GIUNTA PROVINCIALE

N. 1641/1-XII<sup>e</sup>

TRENTO, li 5-5-77

Approvato

f. b. Mengoni

Comune di Commezzadura

Provincia di \_\_\_\_\_

## VERBALE DI DELIBERAZIONE n. \_\_\_\_\_ del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta (<sup>2</sup>) pubblica

OGGETTO: Variazioni al Regolamento Edilizio Comunale per recepire nuove norme igienico-sanitarie.

L'Anno millenovecento settantasette addì  
venticinque del mese di febbraio  
alle ore 20 nella sala delle riunioni, a seguito  
di regolari avvisi, recapitati a termini di legge,  
si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Giovanni Bevilacqua - Sindaco  
Rossi Luigi ( Stradin)  
Cavallari Enrico  
Podetti Gino  
Podetti Pietro  
Podetti Egildo  
Zanon Pietro  
Rossi Luigi ( Viliot)  
Tavini Dante  
Savinelli Graziano

Assenti i signori: (<sup>3</sup>) Podetti Gabriele - Cavallari Giovanni  
Marinolfi Giovanni, Savinelli Tito e Tavini Gugliel-  
mo.

Assiste il Segretario comunale signor  
Lodovisi Augusto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  
il signor Giovanni Bevilacqua  
nella sua qualità di Sindaco  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  
per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Certificato di p

Copia del presente  
stata affissa, all' \_\_\_\_\_  
il 5/3/  
con destinazione \_\_\_\_\_  
8 giorni consecutivi  
dell'art. 40 della Leg  
nale 21-10-1963 n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Inviato  
alla Giunta Provinciale

Prot. N. 24

Il Consiglio Comunale

Vista la circolare n. 1521/79-12 dd. 27/9/1976 con la quale vengono trasmesse le disposizioni con le quali la Giunta Provinciale di Trento con proprio provvedimento ha sostituito quelle contenute nel D.M. 5.7.1975;

Ritenendo di dover recepire tali nuove disposizioni nel Regolamento Edilizio Comunale;

Previa nomina degli scrutatori signori Tevini Dante e Podetti Pietro e delega alla firma del presente verbale al Consigliere signore Cavallari Enrico a sensi degli art. 36 e 37 della L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive sue modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

Di apportare al Regolamento Edilizio Comunale le seguenti variazioni:

- 1) Gli articoli 43 e 44 vengono aboliti.
- 2) Vengono aggiunti e seguenti nuovi articoli;

Art. 43/a - Il territorio del Comune di Commezzadura, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia viene distinto in zone agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli 2 e 3:  
ZONA A):comprendente le località situate da 501 e fino a 900 m. slm.  
ZONA B):comprendente le località situate oltre i 901 m. slm.

Art. 43/b - L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è così fissata:

Zona A) - m. 2,50 - Zona B) : m. 2,40

Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35% è consentita in tutte le zone una altezza media ponderale di m. 2,20, riferita almeno alla superficie minima dei locali come fissata dal successivo art. 4.

Art. 43/c - La superficie di illuminazione ed aerazione su spazi liberi esterni non dovrà essere inferiore, per ciascun locale abitabile a:

Zona A) : Un decimo della superficie del pavimento  
Zona B) : Un dodicesimo della superficie del pavimento.

Per le mansarde la superficie di illuminazione ed aerazione non dovrà essere inferiore a un dodicesimo della superficie del pavimento. La stanza dal letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile sull'esterno.

Nelle condizioni di occupazione o di uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

E' comunque da assicurare in ogni caso l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti ecc.) prima che si diffondano.

Il posto di cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Le canne di ventilazione, anche ai fini di quanto previsto alla lettera b) del successivo art. 5, non dovranno avere una sezione inferiore a 0;04 mq.

ART. 43/d - I locali abitabili, con esclusione della cucina, debbono avere una superficie minima netta di mq. 8; tuttavia l'alloggio monostanza deve avere una superficie netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 35.

ART. 44/a)- La stanza da bagno deve avere i seguenti requisiti:

a) - superficie non inferiore a mq. 4

b) - aerazione ed illuminazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80, oppure ventilazione meccanica con un minimo quindici ricambi ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione centralizzato e regolato da temporizzatore.

c) - pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di m. 2

d) - vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

Qualora l'appartamento abbia più di un locale per servizi igienici, i requisiti sopraindicati sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento inferiore e minori strutture igieniche, ma devono ugualmente essere rispettati i requisiti sub b) e Sub c).

Art. 44/b - Particolari accorgimenti ed adeguati materiali devono essere adottati ai fini di realizzare un efficiente isolamento termico ed acustico nei locali abitabili.

In particolare devono essere adottati tutti quelli accorgimenti atti ad attenuare il rumore da calpestio, da traffico e le vibrazioni e i rumori prodotti dai impianti tecnici interni all'edificio (ascensori, impianti idro-sanitari, colonne di scarico ecc)

ART. 44/c - Gli alloggi destinati ad abitazione permanente possono essere dotati di impianto di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa fra i 18 gradi centigradi e i venti gradi centigradi, deve essere in effetti rispondente a tali valori e deve essere tale in tutti gli ambienti e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Art. 44/d) - Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle cose di interesse artistico o storico, è consentito derogare dalle norme di cui ai precedenti art. 2, I comma, e 3, I e II comma, purché l'autorità sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

3) - L'art. 47, quarto comma viene così modificato:

dopo le parole m. 2,30 vengono aggiunte le seguenti altre parole:  
" a meno che non si tratti di locali abitabili per i quali valgono le norme di cui all'art. 43/b.